



## RECUPERO GIUDIZIALE DEL CREDITO

### *FASE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO*

La procedura più rapida per ottenere un titolo esecutivo di formazione giudiziale è il ricorso per ingiunzione di pagamento, che permette di ottenere una condanna, più precisamente un'ingiunzione di pagamento, a seguito un accertamento sommario, compiuto sulla base dei documenti depositati dal creditore.

Anche attraverso questo strumento è possibile chiedere il pagamento di debiti non ancora scaduti (ad esempio perché su una fattura si è concesso al debitore un pagamento rateizzato) quando il debitore ha già manifestato la propria insolvenza (ad esempio non pagando alla scadenza una o più rate) in virtù dell'istituto della decadenza dal beneficio del termine.

La procedura di ingiunzione di pagamento si articola a sua volta nelle seguenti fasi.

- Deposito del ricorso unitamente ai documenti giustificativi del credito:

- copia delle fatture ed estratto autentico registro iva vendite
- assegno o cambiale insoluti
- riconoscimento di debito o promessa di pagamento

Il Giudice, in un tempo variabile tra i 15 ed i 30 giorni, emette un decreto ingiuntivo di pagamento.

- Il decreto va quindi notificato al debitore, il quale ha tempo 40 giorni dalla data di ricevimento della notifica per pagare o proporre opposizione (eccependo per esempio di avere già pagato, vizi della merce o ritardo nella fornitura).

- A seguito della notifica del decreto ingiuntivo

- Se il debitore non paga e non presenta opposizione nel termine suddetto il decreto diventa esecutivo ed è titolo per iniziare l'esecuzione.
- Se il debitore presenta opposizione si apre una causa ordinaria diretta all'accertamento del credito ed i tempi per ottenere un titolo esecutivo si allungano (bisogna attendere la sentenza, in media 4-5 anni).

- Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo



- Nel caso il credito sia fondato su assegno, cambiale, riconoscimento di debito o promessa di pagamento il decreto ingiuntivo viene dichiarato provvisoriamente esecutivo e si può procedere subito al pignoramento, senza attendere lo scadere del termine di 40 giorni a disposizione del debitore per pagare o proporre opposizione.

- In caso di opposizione, se questa non è fondata su prova scritta (ad esempio riconoscimento del vizio della merce o del ritardo nella fornitura) o non è di pronta soluzione (perché ad esempio è necessario eseguire una perizia o assumere testimonianze), alla prima udienza del giudizio di opposizione il Giudice dichiara il decreto provvisoriamente esecutivo. Anche in questo caso si può procedere subito in via esecutiva. Il cd. “Decreto del fare” ha previsto la possibilità di chiedere l’anticipazione della prima udienza (non oltre quattro mesi dalla proposizione dell’opposizione) al fine di accelerare i tempi per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto.

#### ***FASE ESECUTIVA (ESPROPRIAZIONE FORZATA)***

- **Titolo esecutivo**

Per iniziare l’esecuzione forzata, è necessario che il credito risulti da un titolo esecutivo, che può essere:

- **giudiziale:** decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, decreto ingiuntivo avverso cui non è presentata opposizione e sentenza che rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo o comunque accerta la sussistenza del credito

- **stragiudiziale:** cambiale o assegno protestati (che consentono quindi di iniziare subito l’esecuzione senza passare attraverso la fase di accertamento del credito).

- **Atto di precetto**

L’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica dell’atto di precetto, con cui si intima al debitore di pagare il credito (oltre interessi e spese legali, tra cui quelle sostenute, nel caso, per ottenere il decreto ingiuntivo) entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali si può iniziare l’espropriazione forzata

- **Espropriazione forzata**

Sono previste tre forme di espropriazione forzata:

1) **espropriazione mobiliare presso il debitore**



2) espropriazione mobiliare presso terzi

3) espropriazione immobiliare

1) L'espropriazione mobiliare presso il debitore è finalizzata al pignoramento di beni mobili che si trovano nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti.

L'ufficiale giudiziario si reca in detti luoghi, ricerca le cose da pignorare e ne stima il valore approssimativo. In caso di esito positivo del pignoramento il creditore può chiedere l'assegnazione in pagamento dei beni pignorati o la loro vendita giudiziaria, del cui ricavato sarà assegnatario fino alla concorrenza del proprio credito, comprensivo di interessi e spese.

E' la procedura più rapida e meno costosa ma anche la più aleatoria per la difficoltà di reperire beni utilmente pignorabili, per la loro facile occultabilità da parte del debitore, per l'esiguità della somma generalmente ricavata dalla vendita giudiziaria.

2) L'espropriazione mobiliare presso terzi è finalizzata al pignoramento di beni mobili del debitore che si trovano in luoghi appartenenti a terzi o di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi.

Quest'ultimo è l'utilizzo nella pratica più frequente del tipo di espropriazione in esame, al fine di pignorare crediti del debitore verso istituti credito (ad esempio somme depositate nel conto corrente), crediti derivanti da rapporti commerciali o da rapporto di lavoro subordinato (in questo caso il credito del debitore è pignorabile fino a un quinto dell'importo).

Il pignoramento avviene con la notifica, su istanza del creditore e nei confronti sia del debitore che del terzo, di un atto con cui si intima al terzo ed al proprio debitore di non disporre delle cose o somme detenute del terzo al momento della notifica e anche successivamente, che da quel momento in poi sono vincolate all'ordine del Giudice fino al soddisfacimento del credito. Ad esempio, in caso di pignoramento delle somme depositate in un conto corrente, sono assoggettate a pignoramento sia le somme già presenti al momento della notifica dell'atto, sia quelle versate successivamente.

Si tratta del tipo di espropriazione più rapido, economico ed efficace, ma il suo buon esito presuppone un'attività investigativa sull'esistenza di crediti pignorabili.

3) Espropriazione immobiliare



L'espropriazione immobiliare è finalizzata al pignoramento di beni immobili di proprietà del debitore.

Anche in questo caso il pignoramento avviene con la notifica, nei confronti del debitore e su istanza del creditore, di un atto e si completa con la trascrizione dell'atto nei registri immobiliari.

L'immobile pignorato viene poi venduto all'asta su istanza del creditore, che si vedrà assegnare la somma ricavata dalla vendita fino al soddisfacimento del proprio credito.

Si tratta di una procedura efficace, vista la facile rintracciabilità di proprietà immobiliari ed il valore delle stesse, che riesce spesso a essere soddisfacitivo del credito anche a seguito del ribasso del prezzo di acquisto, fisiologico in sede di vendita giudiziaria, ma lunga e costosa.

E' quanto mai opportuno, pertanto, previamente accertare lo stato di diritto dell'immobile che si intende aggredire, perché, in caso siano state iscritte ipoteche (ad esempio su istanza di un istituto credito a garanzia di un mutuo o di un altro creditore sulla base di un decreto ingiuntivo), si verrà soddisfatti in via residuale dopo i creditori ipotecari.